



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N 78 DEL 14.12.2015

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DELLA FIRMA PER L'ACCORDO BONARIO PER LA
DILAZIONE DEL PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG. DI STEFANO GIUSEPPE. SENTENZA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE N.831 DEL 05.08.2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **FRISA GIUSEPPE** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
FRISA GIUSEPPE	SINDACO	X	
PATA GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
MACAIONE PIETRO	ASSESSORE	X	
TERRANOVA GANDOLFO	ASSESSORE	X	
LA RUSSA ROSANNA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

Che in data 13.12.2011 è stato notificato al Comune di Scillato un atto di citazione, per chiamata in causa di terzi ex art.106 c.p.c., con il quale ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Gian Claudio Picardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lo Pinto, ha citato il Comune di Scillato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sez. distaccata di Cefalù - nell'udienza del 4 Maggio 2012 per nel sinistro occorso al Sig. Di Stefano Giuseppe che ha citato l'ANAS per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza di un incidente verificatosi in data 26.06.2010 in una strada di contrada Torrimbene ubicata in questo Comune;

Che il Comune chiamato in causa, per tutte le motivazioni descritte nell'atto di citazione medesima, al fine di provvedere alla difesa della propria posizione di estraneità ai fatti contestati, intende costituirsi in giudizio;

Che, quindi, con deliberazione n. 31 del 14.03.2012, immediatamente esecutiva, la G. M. ha conferito incarico all'Avv. Guggino Antonello dello studio legale Chiaramonte, con sede in Termini Imerese, per la difesa delle ragioni del Comune nel giudizio di che trattasi;

Che, a seguito del dibattimento e dell'esito del giudizio pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, con nota assunta agli atti del Comune al prot. 3320 del 6 Agosto c.a., il legale dell'Ente, l'Avv. Guggino, ha trasmesso copia della sentenza, n. 831 pubblicata il 05.08.2015, RG n. 50409/2011, Repert. 1008/2015 del 05.08.2015, resa dallo stesso Tribunale di Termini Imerese, che condanna il Comune di Scillato al risarcimento del danno alla parte offesa, ex art. 2051 c.c., sig. Di Stefano Giuseppe, meglio generalizzato nel dispositivo;

Che con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. 3972 del 24 Settembre 2015 il legale del Comune ha comunicato che l'ANAS s.p.a., a mezzo del procuratore costituito Avv. Santo Lo Pinto, ha notificato presso il suo studio legale la succitata sentenza ai fini del passaggio in giudicato della stessa;

Che da detta sentenza scaturisce un debito fuori bilancio di € 68.019,33 a carico del Comune, così come appresso determinato:

a) € 4.480,93, calcolati in sentenza, da corrispondere al Sig. Di Stefano Giuseppe a titolo di interessi legali sulla somma di € 59.235,90 ;

b) € 64,51 da riconoscere a favore del Sig. Di Stefano Giuseppe quali interessi legali sulla somma di € 54.754,973 (riconosciuta in sentenza a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale)

Detta somma è stata calcolata dalla data di pronuncia sino al soddisfo che si presume alla data del 30 Ottobre 2015

c) pagamento nei confronti di Di Stefano Giuseppe delle spese di giudizio che liquida nella somma pari ad € 2.976,20, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore costituito
complessivi € 4.342,64;

d) pagamento del Sig. Di Stefano Giuseppe per la metà ed il Comune di Scillato, per l'altra metà al pagamento nei confronti di ANAS S.p.a., delle spese del giudizio che liquida nella somma pari ad € 2.976,20, oltre al 15% IVA e c.p.a. come per legge **complessivi € 2.171,34**

e) spese per consulenza tecnica d'ufficio e condanna per la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate
(nota del CTU assunta agli atti del Comune al prot. n. 4006 del 30.09.2015)
€ 427,94

f) importo per la tassazione dell'atto giudiziario **complessivi € 1.777,00**
L'importo per la registrazione della sentenza è da calcolare per il 70% a carico del Comune (1.243,90) e per il 30% (€ 533,10) a carico del Sig. Di Stefano tenuto conto che il Tribunale ha riconosciuto al citato Sig. Di Stefano un concorso di colpa pari al 30% ,fermo restando che il Comune, successivamente al pagamento, provvederà a richiedere al Sig. Di Stefano il rimborso del 30%.

g) **€ 54.754,973 somma riconosciuta in sentenza a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere al Sig. Di Stefano**

DATO ATTO CHE la superiore somma di € 68.019,33 rientra tra i debiti per i quali si può applicare la normativa prevista per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la quale in particolare prevede, all'art 194 del TUEL, che "*Con deliberazione Consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni...;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."*

CONSIDERATO CHE:

Il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica del codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c. che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per se esecutiva, ancorché provvisoriamente;

La sentenza di che trattasi rientra fra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282 definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendo la legittimità del debito fuori bilancio;

Nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo, in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delib. n. 2/2005 del 23.02.2005)

l'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000, al secondo comma prevede, fra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

PRESO ATTO CHE gli Uffici competenti, con proposta per il consiglio comunale del 07.10.2015, hanno depositato in segreteria, la dichiarazione del debito fuori bilancio per il relativo riconoscimento per un ammontare corrispondente alla somma sopra richiamata di € 68.019,33, con calcolo di interessi fino alla data del 30 ottobre 2015;

PRESO, ALTRESI', ATTO CHE alla data odierna non si è ancora approvato dal consiglio comunale il bilancio di previsione 2015, il pluriennale 2015/2017 e la RPP;

VERIFICATO CHE non ricorrono le condizioni per poter procedere entro il 2015 alla liquidazione di quanto intimato in sentenza, attese le grandi difficoltà economiche in cui versa l'Ente a seguito dell'ulteriore riduzione dei contributi sia dello Stato che della Regione; difficoltà delle quali la sentenza di condanna più volte richiamata, per il suo ammontare assume ruolo determinate, se non diluito nel triennale;

ATTESO CHE alla predetta sentenza di condanna questa Amministrazione ha proposto appello;

ATTIVATI contatti, prima informali e poi formali, con il legale della controparte Avv.to Salvatore Barrale, con studio in Palermo, per il tramite dell'Avv.to Claudio Trovato, incaricato dall'Amministrazione per proporre il ricorso avverso alla sentenza di primo grado, al fine di verificare le condizioni per una dilazione del pagamento della somma riconosciuta in sentenza di primo grado ed ammontante ad € 68.019,33;

VISTA la nota dell'Amministrazione comunale, a firma del Sindaco, prot. n. 4717 del 18.11.2015, con la quale, preso atto della disponibilità della controparte di assecondare la richiesta dell'Amministrazione alla dilazione del pagamento nel triennio 2015/2017 e confermata la disponibilità della stessa a corrispondere le somme in sentenza per la somma di € 68.019,33 nel predetto triennio secondo un piano di rientro del debito per come segue:

- alla data del 31.12.2015 per la somma di € 16.000,00
- alla data del 30.06.2016 per la somma di € 26.009,66;
- alla data del 30.06.2017 per la somma di € 26.009,66.

VISTA la nota dell'Avv.to Claudio Trovato, indirizzata all'Avv.to Salvatore Barrale, datata 19.11.2015, con la quale si formalizza alla parte la proposta di dilazione del debito per come sopra riportato;

PRESO ATTO della nota di riscontro dell'Avv.to Salvatore Barrale, del 24.11.2015, con la quale viene assentita la proposta di dilazione del debito nei termini in cui la stessa è stata proposta;

PRESO ATTO che la superiore adesione consente all'Amministrazione di procedere alla chiusura del bilancio dell'anno in corso e la programmazione per gli anni 2016 e 2017;

RICORDATO CHE la G. M. con proprio atto, delibera n.74 del 25.11.2015, dichiarato immediatamente esecutivo, ha approvato lo schema di bilancio per l'anno 2015 ed il pluriennale 2015/2017 e la RPP

TUTTO CIO' PREMESSO

RITENUTO dover formalizzare la predetta dilazione di pagamento a favore del Sig. Di Stefano Giuseppe ammontante ad € 64.070,99 sottoscrivendo il relativo accordo che in schema si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale e che, comunque qui di seguito si trascrive;

- alla data del 31.12.2015 per la somma di € 16.000,00
- alla data del 30.06.2016 per la somma di € 22.061,32;
- alla data del 30.06.2017 per la somma di € 26.009,66.
-

Che detta somma scaturisce dalle somme liquidate in sentenza e qui di seguito dettagliatamente indicate

a) **€ 4.480,93**, calcolati in sentenza, da corrispondere al Sig. Di Stefano Giuseppe a titolo di interessi legali sulla somma di € 59.235,90 ;

b) **€ 64,51** da riconoscere a favore del Sig. Di Stefano Giuseppe quali interessi legali sulla somma di € 54.754,973 (riconosciuta in sentenza a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale)

Detta somma è stata calcolata dalla data di pronuncia sino al soddisfo che si presume alla data del 30 Ottobre 2015

c) pagamento nei confronti di Di Stefano Giuseppe delle spese di giudizio che liquida nella somma pari ad **€ 2.976,20**, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, **disponendone la distrazione a favore del procuratore costituito complessivi € 4.342,64;**

e)spese per consulenza tecnica d'ufficio e condanna per la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate
(nota del CTU assunta agli atti del Comune al prot. n. 4006 del 30.09.2015)
€ 427,94

g) **€ 54.754,973** somma riconosciuta in sentenza a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere al Sig. Di Stefano

Che, pertanto, il Sig. Di Stefano dovrà versare la somma di € 4.342,64 all'Avv. Barrale procuratore costituito e dovrà, altresì corrispondere al CTU la somma liquidata in sentenza pari ad € 427,94;

Il Comune provvederà alla registrazione della sentenza pari ad € 1.777,00 ed al pagamento della metà delle spese legali pari ad € 2.171,34 nei confronti di ANAS

Con votazione unanime e favorevole espressa in modo palese

DELIBERA

DI approvare lo schema di accordo per la dilazione del pagamento delle somme previste in sentenza e da corrispondere al Sig. Di Stefano Giuseppe quantificate in € 64.070,99 come sopra meglio specificate, derivanti dalla sentenza n.831 pubblicata il 05.08.2015 RP 1008/2015 del 05.08.2015 relativa al Giudizio Civile Comune di Scillato – Di Stefano Giuseppe + ANAS s.p.a. resa dal Tribunale di Termini Imerese pubblicata in data 05.08.2015 RG n. 50409/2011 Rep. 1008/2015 del 05.08.2015 come in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo;

DI dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in modo palese, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde consentire la liquidazione della prima trince entro il 31.12.2015.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO
MACAIONE PIETRO

IL PRESIDENTE
FRISA GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. RUSSO ANTONINO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazioni dell'addetto, che la presente deliberazione e' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal AL (N. Reg. Pub.).

Scillato li

L'Addetto
POMIDORO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. RUSSO ANTONINO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica altresì che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91,

perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Scillato li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. RUSSO ANTONINO